

DELIBERAZIONE 7 GIUGNO 2018

313/2018/S/EEL

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN
MATERIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1022^a riunione del 7 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c) e lett. d) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, 292/06 e relativi allegati, come successivamente modificati ed integrati (di seguito: deliberazione 292/06);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, 333/07, recante "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011" (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 190/09);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 20 febbraio 2014, 63/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 63/2014/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 516/2014/S/eel (di seguito: deliberazione 516/2014/S/eel).

FATTO:

1. Con la deliberazione 292/06, l’Autorità ha introdotto un incentivo per le imprese distributrici di energia elettrica che utilizzano i misuratori elettronici e sistemi di telegestione per la registrazione dei clienti BT (bassa tensione) coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico (art. 12).
2. Con deliberazione 63/2014/E/eel, l’Autorità ha approvato – anche in attuazione della deliberazione dell’Autorità ARG/elt 190/09 – un programma di cinque verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese di distribuzione di energia elettrica, tra cui Sea Sorvisc-Energia-Ambient Società Cooperativa (di seguito: Sea o società), cui era stato erogato l’incentivo previsto dall’art. 12, della deliberazione dell’Autorità 292/06.
3. Dalla verifica ispettiva, effettuata dall’Autorità con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza (ora Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza) nei giorni 6 e 7 maggio 2014, presso la sede della società, è emerso che:
 - in violazione degli artt. 8, 10 e 12 del TIQE, con riferimento all’interruzione del 29 aprile 2011, con inizio alle ore 15:47:41 e fino alla ore 16:05:40 (presente nel registro delle interruzioni su supporto informatico inviato all’Autorità) attribuita a origine MT (media tensione), la società, come dichiarato in sede di verifica ispettiva, non era stata in grado di produrre il registro di telecontrollo né alcuna altra documentazione volta a dimostrare l’origine MT dell’interruzione a causa del *crash* del sistema di telecontrollo della rete MT San Martino – Antermoia (punti 5.1 e 2.1 e documento 2 allegato alla *check list*);
 - in violazione degli artt. 8,11, 12 e 13, del TIQE, in relazione al registro delle segnalazioni 2010, 2012 e 2013, la società non aveva annotato in apposito elenco tutte le chiamate ricevute dagli utenti in BT, avendo dichiarato, in proposito, che *“essendo la rete SEA di piccole dimensioni con poche interruzioni (pochissimi guasti di BT e in caso di mancanza alimentazione in MT possibilità di funzionare in isola) e avendo gli utenti conoscenza diretta degli operatori SEA, in caso di interruzioni gli utenti contattano personalmente gli addetti SEA e pertanto tali chiamate non sono state registrate”* (punto 2.1 della *check list*);
 - in violazione dell’art. 11, del TIQE, con riferimento all’unica interruzione riportata sul registro delle interruzioni del 2011 con origine BT, la società non disponeva della planimetria recante gli utenti effettivamente interrotti e aveva dichiarato di non essere in grado di associare ogni cliente BT ad una linea BT (punto 5.1 della *check list*).
4. In adempimento all’impegno preso in sede di verifica ispettiva, con nota del 3 giugno 2014 (acquisita con prot. Autorità 15409) Sea ha depositato documentazione.
5. Con nota del 18 agosto 2014 (acquisita con prot. Autorità 23083), la società Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a., di eseguito e-distribuzione), su

richiesta degli uffici dell’Autorità del 30 luglio 2014 (prot. Autorità 21544), ha inviato la documentazione di dettaglio relativa ai casi di interruzione del servizio elettrico che hanno interessato nell’anno 2010 i punti di interconnessione con la rete di Sea nelle date del 6 e 16 aprile e del 26 dicembre 2010. Dall’esame della suddetta documentazione è emerso che:

- in violazione degli artt. 8, 10, 12 e 13, del TIQE, con riferimento alla rete San Martino-Antermoia, Sea non avrebbe registrato: a) due interruzioni brevi del 6 aprile 2010, dalle ore 9:05:30 alle ore 9:05:33 e dalle ore 9:05:52 alle ore 9:06:23; b) una interruzione lunga e una breve del 16 aprile 2010 rispettivamente dalle ore 9:12:33 alle ore 9:16:02 e dalle ore 9:18:01 alle ore 9:18:32; c) una interruzione breve del 26 dicembre 2010, dalle ore 13:23:40 alle ore 13:25:20;
 - in violazione dell’art. 13 del TIQE, con riferimento alla rete Longiarù, Sea non aveva consentito la piena verificabilità delle informazioni relative alle interruzioni del 15 luglio 2011, dalle ore 20:13:02 alle ore 20:16:43 e dalle ore 20:16:19 alle ore 20:21:31, riportate nel registro del telecontrollo (doc. 6 punto 2.1 della *check list*), essendo emerse delle incongruenze fra tali annotazioni e quanto dichiarato dalla società nei file recanti la potenza di produzione della centrale Rives nel 2011.
6. Inoltre, dagli elementi acquisiti, non risultavano cessate le condotte relative alla omessa registrazione di tutte le segnalazioni degli utenti BT e all’indisponibilità di una planimetria in grado di associare ogni cliente BT ad una linea BT, con conseguente perdurante pregiudizio dei diritti degli utenti medesimi ad ottenere un corretto intervento in caso di irregolarità nel servizio di distribuzione di energia elettrica.
 7. Pertanto, con deliberazione 516/2014/S/eel, l’Autorità, sulla base delle risultanze acquisite nel corso della predetta verifica ispettiva, successivamente integrate da parte della società con la nota del 3 giugno 2014 e da parte di e-distribuzione con la nota del 18 agosto 2014, ha avviato, nei confronti di Sea, un procedimento per l’accertamento della violazione delle citate disposizioni in materia di continuità del servizio di distribuzione dell’energia elettrica e per l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c) e d) della legge 481/95.
 8. Con nota del 5 novembre 2014 (acquisita con prot. Autorità 31200), Sea ha depositato una memoria e con note del 2 gennaio 2018 e del 2 febbraio 2018 (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 13 e 3197), la società ha inviato documentazione volta a dimostrare la cessazione delle condotte contestate;
 9. Con nota 22 febbraio 2018 (prot. Autorità 5187) il Responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

10. Ai sensi dell'art. 3 e seguenti del TIQE, i distributori di energia elettrica hanno l'obbligo di registrare, secondo determinate modalità, le interruzioni nell'erogazione di energia elettrica. A tal proposito, ai sensi dell'art. 8, del TIQE, l'impresa distributrice deve documentare l'inizio delle interruzioni e, in particolare:
- l'inizio delle interruzioni senza preavviso originate sulla rete MT, ad eccezione delle interruzioni originate negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante registrazione della prima apertura degli interruttori, rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra strumentazione per la registrazione della continuità del servizio (art. 8, comma 2);
 - l'inizio delle interruzioni senza preavviso lunghe originate sulla rete BT e negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante annotazione su apposito elenco di data, ora e minuto della prima segnalazione dell'interruzione, anche attraverso chiamata telefonica (art. 8, comma 3);
 - l'inizio delle interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie originate sulla rete di trasmissione nazionale o su altre reti di distribuzione interconnesse, mediante registrazione della mancanza di tensione rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra strumentazione per la registrazione della continuità del servizio ovvero mediante annotazione su apposita modulistica (art. 8, comma 4).
11. Ai sensi dell'art. 10, del TIQE, per ciascun cliente MT, coinvolto in un'interruzione con preavviso o senza preavviso, lunga o breve, l'impresa di distribuzione deve registrare la durata dell'interruzione come periodo ricompreso tra l'inizio e la fine dell'interruzione, quest'ultima corrispondente alla rialimentazione definitiva dello stesso cliente.
12. Ai sensi dell'art. 11, del TIQE, l'impresa di distribuzione deve rilevare il numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione breve o lunga.
13. L'art. 12, del TIQE, stabilisce che l'impresa deve documentare "la fine delle interruzioni lunghe o brevi subite" dai clienti MT e BT mediante registrazione del sistema di telecontrollo o di altra idonea registrazione della continuità del servizio ovvero mediante apposita modulistica.
14. L'art. 13, commi 1 e 4, del TIQE, impone all'impresa distributrice di conservare in modo ordinato e accessibile, tutta la documentazione necessaria per la verifica della correttezza delle registrazioni effettuate e mantenere costantemente aggiornato il registro delle interruzioni; inoltre, il comma 2, del citato art. 13, del TIQE, stabilisce che l'impresa distributrice deve annotare in apposito elenco tutte le chiamate telefoniche ricevute per segnalazioni guasti, anche in assenza di interruzione.

In relazione alla violazione del TIQE per interruzioni su rete MT

15. Sea si è resa responsabile della violazione degli articoli 8, 10 e 12, del TIQE, atteso che, come dalla stessa ammesso in sede di verifica ispettiva (punto 5.1 della *check list*), in relazione all'interruzione del 29 aprile 2011, con inizio alle ore 15:47:41 e fino alle ore 16:05:40, attribuita ad origine MT, non era stato in grado di produrre il registro di telecontrollo né alcuna ulteriore documentazione idonea a dimostrare che effettivamente l'interruzione fosse di origine MT, a causa del *crash* del sistema di telecontrollo della rete MT San Martino-Antermoia.
16. Inoltre, dall'esame della documentazione prodotta dalla società con nota del 3 giugno 2014 nonché, su richiesta dell'Autorità, da e-distribuzione con nota del 18 agosto 2014, è emerso che Sea si è resa responsabile della violazione degli articoli 8, 10, 12 e 13 del TIQE, in quanto, sempre in relazione alla citata rete MT San Martino-Antermoia, la società non aveva registrato:
 - a) due interruzioni brevi del 6 aprile 2010, dalle ore 9:05:30 alle ore 9:05:33 e dalle ore 9:05:52 alle ore 9:06:23;
 - b) una interruzione lunga e una breve del 16 aprile 2010, rispettivamente dalle ore 9:12:33 alle ore 9:16:02 e dalle ore 9:18:01 alle ore 9:18:32;
 - c) una interruzione breve del 26 dicembre 2010, dalle ore 13:23:40 alle ore 13:25:20.
17. Relativamente alla rete MT Longiarù, invece, la società si è resa responsabile della violazione dell'art. 13, del TIQE, in quanto non aveva consentito la piena verificabilità delle informazioni relative alle interruzioni del 15 luglio 2011, dalle ore 20:13:02 alle ore 20:16:43 e dalle ore 20:16:19 alle ore 20:21:31, riportate nel registro del telecontrollo di Sea, essendo emerse delle incongruenze fra tali annotazioni e quanto dichiarato dalla stessa società nei file recanti la potenza di produzione della centrale Rives nel 2011.

In relazione alla violazione del TIQE per interruzioni su rete BT

18. La società si è resa, altresì, responsabile della violazione degli artt. 8, 11, 12 e 13, del TIQE, poiché, con riferimento al registro delle segnalazioni relative agli anni 2010, 2012 e 2013, non ha annotato in apposito elenco tutte le chiamate ricevute dagli utenti in BT. A giustificazione di tale condotta, la società ha dichiarato, in sede di verifica ispettiva, che le chiamate non venivano registrate in quanto, essendo una piccola società e avendo gli utenti conoscenza diretta degli operatori Sea, in caso di interruzioni gli utenti contattavano personalmente gli addetti Sea (punto 2.1 della *check list*). Tale argomentazione non giustifica la condotta contestata, in quanto gli obblighi di registrazione citati sono imposti dal TIQE a tutte le imprese distributrici di energia elettrica indipendentemente dalla dimensione delle stesse.
19. Sea ha, inoltre, violato l'art. 11, del TIQE, posto che, con riferimento all'unica interruzione riportata sul registro delle interruzioni 2011 con origine BT, non

disponeva della planimetria recante gli utenti effettivamente interrotti; la società aveva inoltre dichiarato di non essere in grado di associare ogni cliente BT ad una linea BT (punto 5.1 della *check list*).

20. Tali violazioni risultano essere cessate, in quanto la società, con le citate note del 2 gennaio e del 2 febbraio 2018, ha adeguatamente documentato di aver predisposto una planimetria in grado di associare ogni cliente BT ad una linea BT nonché di aver registrato dal 2015 tutte le segnalazioni degli utenti in BT; pertanto, non permangono i presupposti per l'adozione di un provvedimento prescrittivo.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

20. L'art. 11, della legge 689/81, dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
21. Con riferimento al criterio della *gravità della violazione*, Sea ha disatteso disposizioni volte ad assicurare una corretta ed omogenea registrazione delle interruzioni da parte delle imprese distributrici, per disporre di indicatori di continuità affidabili, comparabili e verificabili e per consentire una adeguata informazione dei clienti interessati dalle interruzioni. Le violazioni degli articoli 8, 10, 12 e 13, del TIQE, relative alla rete MT, risultano essere circoscritte a sei interruzioni della rete MT San Martino-Antermoia e a due interruzioni della rete MT Longiarù. La società ha documentato la cessazione della violazione relativa alla omessa registrazione di tutte le segnalazioni degli utenti BT (articoli 8, 11, 12 e 13 del TIQE) a far data dal 2015 con la nota del 2 gennaio 2018, nonché la cessazione della violazione dell'indisponibilità di una planimetria in grado di associare ogni cliente BT ad una linea BT a far data dal 2018 (art. 11 del TIQE) con le note del 2 gennaio e del 2 febbraio 2018.
22. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
23. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, occorre rilevare che la società non si è resa responsabile di altre violazioni di competenza dell'Autorità. Rileva anche che, con le note del 5 novembre 2014 e del 2 gennaio 2018, la società ha dichiarato e documentato di aver adottato alcuni provvedimenti idonei ad evitare il ripetersi in futuro di analoghe violazioni (in particolare, rileva la realizzazione di un programma di gestione delle planimetrie delle reti BT e MT dal quale è possibile estrarre tutte le caratteristiche delle reti e dei contatori allacciati ad esse).

24. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, non essendo disponibile il fatturato inerente l'attività di distribuzione dell'energia elettrica, dal bilancio si rileva che la società ha conseguito, per l'anno 2013, ricavi complessivi per euro 2.138.849.
25. Gli elementi di cui sopra consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 2.500 (duemilacinquecento/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Sea Sorvisc - Energia - Ambient Società Cooperativa, nei termini di cui in motivazione, degli articoli 8, 10, 11, 12 e 13, del TIQE;
2. di irrogare, Sea Sorvisc - Energia - Ambient Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2, comma 20 lett. c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 2.500 (duemilacinquecento/00);
3. di ordinare, a Sea Sorvisc - Energia - Ambient Società Cooperativa, di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a., presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'art. 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, a Sea Sorvisc - Energia - Ambient Società Cooperativa, di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato e via mail all'indirizzo riscossione@arera.it;
6. di notificare il presente provvedimento all'indirizzo pec info@pec.sea.bz.it, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

7 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni